

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

Visto l'Art. 33 della Legge
Luglio 1866. N. 3036;

Visto l'articolo 4 del rela-
tivo Regolamento approvato col
Decreto 21 Luglio stesso anno N. 3010.

Sulla proposta del Direttore
Generale dell'Amministrazione del Culto,
avuto il parere del Con-
siglio Speciale dell'Amministrazione
medesima nelle adunanze delle 6
Settembre e 4 Ottobre 1866 e 31 Gennaio
1867, previa concerta col Ministero
della Istruzione Pubblica,

Decreta :

Articolo 1.

Sono riconosciute come edificazioni
di monumentale importanza per gli effetti
dell'articolo 33 della Legge 7
Luglio 1866 le seguenti

- 1.° Chiostro e chiesa di San Francesco di Apisi in Apisi.
- 2.° Chiostro e chiesa degli ex Benedettini di Monteregine
- 3.° Chiostro e chiesa dei Benedettini di S. Nolo di Catania
- 4.° Chiostro e chiesa di San Marco in Firenze
- 5.° Chiostro e chiesa di Santo Spirito in
- 6.° Chiostro e chiesa di Santa Maria Novella in
- 7.° Chiostro e chiesa del Carmine in
- 8.° Chiostro e chiesa della SS Annunziata in
- 9.° Chiostro e chiesa di Santa Maria Maggiore in
- 10.° Chiostro e chiesa di Santa Croce in
- 11.° Chiesa dell' Ammiraglia della Martorana in Palermo
- 12.° Chiostro e chiesa dei Circolanini di Napoli
- 13.° Chiostro e chiesa di San Martino in
- 14.° Certosa della Valle dei Calci presso Pisa
- 15.° Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo.

Articolo II.

Il Direttore Generale dell'Amministrazione del Fondo per il Culto è incaricato della esecuzione del presente Decreto che verrà registrato all'Amministrazione stessa ed ivi in originale conservato.

Dato a Firenze il 25 Luglio 1869.

Il Ministro
 Giampaolo Pionti

Copia conforme
 R. Archivio Registrato

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

Visto l'Art. 33 della Legge 7 Luglio 1866 N° 3036;

Visto l'Articolo S. N° 4 del relativo Regolamento approvato col Reale Decreto 21 Luglio stesso anno N° 3070;

Sulla proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, avuto il parere del Consiglio Speciale dell'Amministrazione medesima nelle adunanze delle 6 Settembre e 4 Ottobre 1866 e 31 Gennaio 1867, previi concerti col Ministero della Istruzione Pubblica,

Decreta :

Articolo I

Sono riconosciuti come edifizii di monumentale importanza per gli effetti dell'Articolo 33 della Legge 7 Luglio 1866 i seguenti

- 1° Chostro e chiesa di San Francesco di Assisi in Assisi
- 2° Chostro e chiesa degli ex Benedettini di Montevergine
- 3° Chostro e chiesa dei Benedettini di San Nicolò di Catania
- 4° Chostro e chiesa di San Marco in Firenze
- 5° Chostro e chiesa di Santo Spirito ivi
- 6° Chostro e chiesa di Santa Maria Novella ivi
- 7° Chostro e chiesa del Carmine ivi
- 8° Chostro e chiesa della SS. Annunziata ivi
- 9° Chostro e chiesa di Santa Maria Maggiore ivi
- 10° Chostro e chiesa di Santa Croce ivi
- 11° Chiesa dell'Ammiraglia della Martorana in Palermo
- 12° Chostro e chiesa dei Girolamini di Napoli
- 13° Chostro e chiesa di San Martino ivi
- 14° Certosa della Valle dei Calci presso Pisa
- 15° Chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo.

Articolo II

Il Direttore Generale del Fondo per il Culto è incaricato della esecuzione del presente Decreto che verrà registrato all'Amministrazione stessa ed ivi in originale conservato.

Dato a Firenze il 25 Giugno 1869.

Il Ministro

Firmato Pironti

Copia Conforme

R. Lombarini Segretario